



Trento, 6 marzo 2020
LM/et

Preg.mo
Job Ivano
Presidente
Terza Commissione
permanente
Consiglio provinciale
interoperabilità PITRE

OGGETTO: Audizione con Terza Commissione permanente sui seguenti DDL:

a) n. 49 "Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige , criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)" (d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta dell'assessore Tonina);


b) n. 8 "Modificazione dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)" (proponenti consiglieri Manica e Ferrari).

Pregiatissimo Presidente,
Spettabile Commissione,

ringrazio per l'invito all'odierna audizione e riporto di seguito le osservazioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali in merito al DDL n. 49 di iniziativa giuntale, meglio specificato in oggetto, mentre mi riservo di inviare nei prossimi giorni le osservazioni in merito al DDL n. 8 dei Consiglieri Manica e Ferrari, di cui al punto b) in oggetto.

Il DDL n. 49 tratta del delicato tema del futuro dello sfruttamento idrico a fini di produzione di energia elettrica nel panorama più generale dello sviluppo della risorsa energia nel territorio provinciale.

Prima ancora di entrare nel merito del DDL specifico di cui si discute, l'organo che rappresento pone a carico della politica provinciale il tema, di respiro più generale, degli sviluppi della risorsa energetica nel contesto territoriale trentino.



Le scelte strategiche complessive che riguardano l'uso delle risorse naturali, in settori come quello idroelettrico, comporta, prima di tutto, un confronto sulle politiche da perseguire tra i diversi livelli istituzionali; gli interrogativi cui rispondere riguardano i settori energetici su cui si intende investire e come queste scelte, ad esempio, si conciliano con il rispetto degli altri documenti programmatori provinciali, quali - ad esempio - l'Agenda 2030.

In altri termini, è necessario che il ragionamento sia di sistema, e non di parte, in modo da responsabilizzare al massimo tutto il sistema trentino, tutti i livelli istituzionali, per superare le singole esigenze e capire più facilmente come condurre le scelte strategiche, anche in ambito gestionale.

Nel merito del DDL all'esame va, dunque, prima di tutto capita la strategia complessiva rispetto al tema, che implica conseguenze gestionali (penso, ad esempio, al sistema altoatesino) che hanno ripercussioni economiche (dirette o indirette) sui territori, per poi declinare nel dettaglio gli aspetti più tecnici quali la procedura di individuazione del contraente, gli ambiti territoriali da ricomprendere nelle singole gare etc..

Nello specifico, il DDL n. 49, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, delinea il quadro giuridico di riferimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.


Lo schema normativo proposto fissa le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti, e demandata a successivi provvedimenti attuativi l'effettiva determinazione delle scelte e dei loro contenuti.

Alla Giunta provinciale spetta pertanto decidere in ordine alle valutazioni preliminari che riguardano: il riconoscimento dell'interesse pubblico prevalente allo sfruttamento delle acque a scopo idroelettrico; la scelta delle modalità di affidamento delle concessioni tramite il modello della procedura di gara ad evidenza pubblica oppure tramite società a capitale misto pubblico privato; la scelta della aggregazione o disaggregazione delle concessioni in essere riferite alle derivazioni secondo criteri di miglior efficienza economica, produttiva o gestionale (art. 6 del DDL).

Tali scelte strategiche, di impianto complessivo, debbono essere condivise da tutto il sistema pubblico provinciale, compresi gli enti locali trentini, la cui voce si chiede che venga espressa tramite il **previo parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali**.

Allo stesso modo, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formulato in termini di attribuire prevalenza alla massimizzazione dei canoni (art. 9 DDL) dovrà essere prudentemente pesato in sede di redazione del provvedimento a contrarre da parte della stazione appaltante, al fine di non penalizzare eccessivamente l'aspetto tecnico e di qualità, normalmente prevalenti nell'applicazione di questo criterio.

Per ogni gara il provvedimento a contrarre dovrà definire l'oggetto e gli elementi essenziali della concessione, i requisiti di partecipazione degli operatori economici, i criteri di selezione delle offerte, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per avviare le procedure. Anche rispetto alla condivisione di tale passaggio si reputa imprescindibile l'espressione del parere del Consiglio delle autonomie locali.



Analogamente si chiede che sia prevista la valutazione preliminare dal Consiglio delle autonomie locali sul regolamento attuativo (art. 15 DDL) previsto per l'emanazione delle disposizioni di dettaglio in esecuzione dalla legge.

Del pari strategico è il tema dell'acquisto dei beni c.d. asciutti da parte della Amministrazione provinciale (art. 4 DDL), per i quali si auspica una riflessione approfondita circa la futura gestione della risorsa energetica nel suo complesso per lo sviluppo del territorio trentino e per il ruolo centrale che deve essere comunque riservato al sistema pubblico.

Al riguardo, l'art. 4, comma 3, del DDL introduce un doppio regime per l'acquisto dei beni a seconda che la Provincia eserciti o meno l'opzione di acquistare i beni c.d. asciutti (non gratuitamente devolvibili). In particolare, qualora il concessionario subentrante decida di acquistare tali beni, il valore da corrispondere *secondo quanto previsto dalla normativa statale*, determina una consistente riduzione (70-90%) del valore dei beni rispetto a quanto dovrebbe corrispondere la Provincia, se invece esercitasse tale opzione. Nel merito, la quantificazione del prezzo è rimessa a una decisione discrezionale della quale non è dato individuare con certezza i criteri (ex art. 12, comma 1ter, lett. n), ove si parla, per i beni immobili, di prezzo determinato sulla base del valore reperibile negli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti. Pur essendo consapevoli dei limiti giuridici che il difetto di piena competenza legislativa comporta, si ribadisce sul punto la necessità politica di demarcare l'autonomia della Provincia nella gestione delle grandi derivazioni idroelettriche, laddove, dopo aver fatto una battaglia pluriennale per acquisire competenze specifiche su alcuni aspetti sanciti dall'art. 13 dello Statuto, si sceglie invece di demandare la definizione del valore dei beni a un mero rinvio alle disposizioni statali.

Tra i requisiti di partecipazione (art. 7 DDL), la norma punta l'attenzione esclusivamente sui requisiti tecnici (aver gestito nel passato impianti idroelettrici) e finanziari (patrimonio netto). Si suggerisce di valutare l'introduzione di alcuni dei criteri tecnici di aggiudicazione elencati nell'art. 9 quali requisiti essenziali per la partecipazione, ad esempio, il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Considerate infine le ricadute economiche dirette che la ripartizione dei canoni concessori (art. 8 DDL) ha sempre comportato sugli enti locali, il Consiglio delle autonomie locali chiede inoltre che sia siglato sin d'ora un forte impegno politico, affinché vi sia garanzia del mantenimento in capo a Comuni e Comunità perlomeno delle medesime risorse sinora assicurate dal percepimento dei canoni aggiuntivi e dei canoni ambientali dovuti per le proroghe delle concessioni in essere ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

